

STATUTO APMARR  
ASSOCIAZIONE NAZIONALE PERSONE  
CON MALATTIE REUMATOLOGICHE E RARE

**Art. 1** - È costituita l'Associazione Nazionale Persone con Malattie Reumatologiche e Rare - APMARR Associazione di Promozione sociale (APS) di cui al capo II del Titolo V del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, attiva sull'intero territorio nazionale, con sede legale in Lecce alla Via Molise 16, iscritta al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).

L'Associazione Nazionale Persone con Malattie Reumatologiche e Rare, successivamente solo APMAR o Associazione, deriva dalla precedente Associazione Interregionale dei Malati Reumatici di Puglia, Calabria e Basilicata, costituita il 15 dicembre 1984 con atto pubblico Notarile rogato dal Notaio dott. Nicola Guida da Gioia del Colle, avente numero di Repertorio 35.276 e numero di Raccolta 8.214, e registrato a Gioia del Colle il 2 gennaio 1985, al n. 76 Mod. I, e di cui si conserva tutto il patrimonio culturale e l'anzianità operativa. La denominazione di APMAR dal 19 febbraio 2011 è stata sostituita con "Associazione Persone con Malattie Reumatiche", che a far data dal 30 aprile 2016 diventa "Associazione Nazionale Persone con Malattie Reumatologiche e Rare" e, quindi oggi, APMARR. L'Associazione, in deroga al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, con l'iscrizione al Registro Unico nazionale del Terzo settore, sussistendone le condizioni, assume personalità giuridica ai sensi e per gli effetti dell'art. 22 del D.Lgs. 117/2017. APMARR si impegna all'uso, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, della locuzione "Associazione di Promozione Sociale" o dell'acronimo "APS".

**Art. 2** - L'Associazione è costituita senza limiti di durata. In caso di suo scioglimento per qualunque causa, il patrimonio dell'Associazione, sarà devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45, comma 1, del D.Lgs. 117/2017, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore e, prioritariamente, a quelli tra questi che operano nel mondo delle patologie reumatologiche croniche e rare e che perseguono i medesimi scopi di APMARR o comunque fini analoghi, salvo diversa indicazione dell'Assemblea dei soci che delibererà lo scioglimento.

**Art. 3** - APMARR svolge le proprie attività per affermare che la malattia non esaurisce l'esperienza di vita personale e sociale delle persone affette da patologie reumatologiche croniche e rare. Spesso la malattia dà avvio alla possibilità concettuale di dipendenza dagli altri; le potenzialità espresse da diagnosi precoce, accesso in tempi ragionevoli alle cure anche innovative e alla più appropriata terapia riabilitativa, sono le condizioni che danno certezza di mantenere la capacità di formulare decisioni che possono essere riferite alla propria salute o al bene comune. Allontanare la disabilità significa allontanare la perdita della libertà personale per continuare ad essere una risorsa e non un peso per la società. La mission di APMARR è "Migliorare la qualità dell'assistenza per migliorare la qualità della vita".

**Art. 4** - APMARR riunisce coloro che, condividendone le finalità, sono interessati ad affrontare tematiche inerenti le malattie reumatologiche croniche e rare, al fine di favorire il progresso della cultura della reumatologia nel pieno rispetto della libertà, della dignità e dell'uguaglianza dei diritti delle persone.

**Art. 5** - APMARR svolge la propria attività esclusivamente per fini di interesse generale osservando i dettami del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

APMARR ha struttura democratica ed ha carattere di volontariato ai cui principi si attiene. APMARR si avvale in modo prevalente dell'attività prestata dai propri associati in forma personale, libera e gratuita ed esclude qualsiasi finalità di lucro anche indiretto sia per l'Associazione stessa che per i propri associati.

#### **SETTORI DI ATTIVITA'**

**Art. 6** - APMARR opera nei seguenti settori di attività:

- 1) Tutela dei diritti civili;
- 2) Assistenza sociale e socio sanitaria;
- 3) Assistenza sanitaria;
- 4) Formazione;
- 5) Istruzione;
- 6) Promozione della cultura e della ricerca in reumatologia.

#### **FINALITA'**

**Art. 7** - APMARR si attiva nell'esclusivo perseguimento delle seguenti finalità di interesse generale dirette a produrre benefici a persone, soci e non soci, svantaggiate in ragione di condizioni fisiche psichiche, economiche, sociali e familiari:

- a. Migliorare la qualità di vita delle persone portatrici di patologie reumatologiche croniche e rare;
- b. Sviluppare la cultura della reumatologia;
- c. Rappresentare le persone affette da patologie reumatologiche croniche e rare, a prescindere dal genere, dalla nazionalità, dall'età e dall'appartenenza;
- d. Tutelare il diritto alla salute e i diritti civili delle persone affette da patologie reumatologiche croniche e rare;
- e. Favorire il miglioramento dei servizi e l'assistenza sanitaria e socio sanitaria in favore delle persone con malattie reumatologiche croniche e rare;
- f. Collaborare con Associazioni, Enti, Società, Organizzazioni del mondo no-profit e profit, ecc. operanti in Italia, in Europa o in altre nazioni;
- g. Promuovere lo sviluppo della ricerca scientifica per l'individuazione delle cause, la cura e la prevenzione delle malattie reumatologiche croniche e rare.

**Art. 8** - Al fine del raggiungimento degli scopi di cui all'articolo precedente, APMARR:

- a. Tutela e rappresenta, anche in sede giudiziaria, i diritti civili delle persone con malattie reumatologiche croniche e rare, sollecitando l'emanazione e la corretta applicazione di una legislazione adeguata, con interventi in ogni sede opportuna, promuovendo inoltre l'istituzione di centri e servizi di assistenza sanitaria e sociale da parte della Pubblica Amministrazione, anche nell'ambito di attività già organizzate e, in genere, promuovendo ogni iniziativa atta a migliorare la qualità di vita delle persone con malattie reumatologiche croniche e rare ed in particolare la loro piena partecipazione alla vita della comunità. A tal fine potrà richiedere alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per i diritti e le pari opportunità – la legittimazione ad agire per la tutela giudiziaria delle persone con disabilità vittime di discriminazioni di cui all'art. 4, comma 2, del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 giugno 2007.
- b. Esercita il diritto di informazione e di accesso ai documenti amministrativi in applicazione delle disposizioni di cui al Capo V della Legge 7 agosto 1990 n. 241 ed interviene nei procedimenti amministrativi ai sensi della vigente normativa per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti attinenti al perseguimento degli scopi statutari.
- c. E' legittimata a promuovere azioni giurisdizionali e ad intervenire nei giudizi

promossi da terzi, a tutela dell'interesse dell'Associazione; ad intervenire in giudizi civili e penali per il risarcimento dei danni derivanti dalla lesione di interessi collettivi concernenti le finalità generali perseguite all'Associazione; a ricorrere in sede di giurisdizione amministrativa per l'annullamento di atti illegittimi lesivi degli interessi collettivi relativi alle finalità associative.

d. Promuove azioni a sostegno della ricerca scientifica, anche mediante assegnazione di borse di studio.

e. Promuove e pone in essere progetti finalizzati a sollecitare lo svolgimento di indagini epidemiologiche atte ad evidenziare la rilevanza sociale delle affezioni reumatologiche e dell'handicap causato da patologie reumatologiche croniche e rare;

f. Promuove ricerche e studi in Italia e all'estero.

g. Promuove incontri per favorire scambi di esperienze finalizzati alla conoscenza e alla condivisione.

h. Opera per il miglioramento continuo della qualità dei servizi sociali e socio-sanitari e sanitari forniti dall'Ente Pubblico o dai soggetti allo stesso accreditati e convenzionati a favore delle persone con malattie reumatologiche croniche e rare, e svolge quelle attività che abbiano carattere complementare, rientranti nelle finalità associative, atte a migliorare nella globalità la condizione di vita delle persone affette da malattie reumatologiche croniche e rare.

i. Quando non sia o non possa altrimenti essere assicurato un servizio di qualità da parte degli Enti istituzionalmente competenti, svolge, direttamente o tramite terzi, nel rispetto delle priorità associative: azioni di assistenza sociale, socio-sanitaria e sanitaria in favore delle persone con malattie reumatologiche croniche e rare, e delle persone con patologie similari. Per lo svolgimento delle attività di cui alla presente lettera e di quelle indicate alle lettere d) ed e) propone modalità concertate di azione con l'Ente Pubblico, privilegiando intese, accordi, convenzioni, nonché forme di programmazione partecipata.

j. Promuove e cura attività di formazione, orientamento ed istruzione per le persone con malattie reumatologiche croniche e rare e per i loro familiari; in particolare, promuove e sollecita interventi per l'inserimento e il mantenimento al lavoro delle persone con malattie reumatologiche croniche e rare.

k. Promuove e cura attività di formazione, orientamento ed istruzione per gli operatori sanitari e sociali che svolgono un ruolo nell'approccio interdisciplinare ai problemi delle malattie reumatologiche croniche e rare.

l. Promuove e cura attività di formazione ed istruzione per i propri volontari nonché per i giovani in servizio civile ed i volontari di altre organizzazioni la cui finalità sia il sostegno alle attività di APMARR, del volontariato in generale e dell'associazionismo.

m. Promuove e cura attività di informazione rivolta alle persone con malattie reumatologiche croniche e rare ed ai loro famigliari, agli operatori sanitari e sociali, a chiunque sia interessato alla problematica specifica.

n. Partecipa a Forum, Consulte, Comitati o Organismi, altrimenti denominati di coordinamento tra Associazioni, o a Cooperative sociali a carattere assistenziale ed altri soggetti del privato sociale. Nel rispetto del D.Lgs. 460/97 può sostenere finanziariamente e/o promuovere lo sviluppo di tali organismi, nei limiti e con le modalità fissate con apposito regolamento emanato dal Consiglio Direttivo; può partecipare in società o enti di varia natura che abbiano attività e finalità coerenti con quelle previste dallo Statuto.

o. Attiva e mantiene relazioni con la Pubblica Amministrazione, le Autorità

sanitarie nazionali, regionali e locali, le Università, i Centri Ospedalieri, e comunque con tutte quelle Istituzioni ed Enti Pubblici e privati, il contatto con i quali sia funzionale al conseguimento delle finalità dell'Associazione.

p. Attiva e mantiene il collegamento con associazioni di altre nazioni e partecipa agli organismi internazionali che perseguono finalità pari o simili a quelle di APMARR.

q. Promuove e cura attività di sensibilizzazione dell'opinione pubblica sui problemi sanitari, socio-sanitari e sociali che le malattie reumatologiche croniche e rare comportano in modo specifico relativamente a diagnosi precoce, prevenzione secondaria, accesso alle cure e riabilitazione.

r. Promuove e svolge iniziative ed attività di carattere culturale, sportivo e ricreativo a favore delle persone con malattie reumatologiche croniche e rare.

s. Promuove e cura la conoscenza riguardo le attività svolte dalla Associazione.

t. Cura la raccolta e la destinazione di contributi e risorse per le attività necessarie al perseguimento dei fini statutari.

u. Fornisce ogni utile elemento per la promozione e lo sviluppo del volontariato.

v. Propone e sostiene progetti, anche sperimentali, elaborati anche in collaborazione con Enti pubblici e/o privati, Enti del Terzo Settore iscritti nel registro unico nazionale del Terzo settore per far fronte ad emergenze locali e favorire l'applicazione di metodologie di intervento particolarmente avanzate.

w. L'Associazione vieta la possibilità di svolgere attività diverse da quelle indicate nei presenti articoli, ad eccezione di quelle ad essi direttamente connesse, e che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, così come previsto dall'art. 6 del D.Lgs. 117/2017;

z. L'Associazione potrà assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, fatto comunque salvo quanto disposto dall'articolo 17, comma 5, del Decreto Legislativo 117/2017, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati.

Ai lavoratori subordinati o autonomi non potranno essere corrisposte retribuzioni o compensi superiori del quaranta per cento rispetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche, dai contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, salvo comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale di cui all'articolo 5, comma 1, lettere b), g) o h) del Decreto Legislativo n. 117/2017.

#### **PATRIMONIO, RISORSE ECONOMICHE E RENDICONTO**

**Art. 9** - Il patrimonio dell'Associazione è costituito dal complesso dei beni mobili ed immobili dei quali abbia la proprietà e diritti reali ed in particolare dalle elargizioni, eredità, legati e donazioni disposti a suo favore. L'Associazione trae le risorse economiche per il finanziamento delle proprie attività, oltre che dai frutti del suo patrimonio, dalle quote e contributi degli associati; da eredità, lasciti, legati e donazioni; dalla partecipazione al riparto del 5 per mille di cui al Decreto Legislativo n. 111/2017; dai contributi di natura non corrispettiva dello Stato, degli Enti locali, di altri Enti o Istituzioni Pubbliche e/o private, da Società private, da contributi dell'Unione Europea e di altri Organismi Internazionali; da rimborsi derivanti dallo svolgimento di servizi convenzionati nell'ambito dei fini statutari; da entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali nonché da

proventi di ogni attività compatibile con le finalità proprie delle Associazione di Promozione sociale; da sottoscrizioni, manifestazioni ed altre iniziative ed attività di qualsiasi tipo e natura promosse o attuate dall'Associazione o da altri in suo favore. L'Associazione può acquistare beni mobili e beni immobili occorrenti allo svolgimento delle proprie attività.

Il patrimonio minimo dell'Associazione è fissato in euro 15.000,00 (quindicimila virgola zero zero) che deve essere costituito in forma liquida e disponibile. Se tale patrimonio dovesse essere costituito da beni diversi dal denaro, il loro valore dovrà risultare da una relazione giurata di un revisore legale o di una società di revisione legale iscritta nell'apposito registro.

Qualora risulti che il patrimonio minimo di cui al comma precedente sia diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, l'organo amministrativo o, in caso di sua inerzia, l'organo di controllo, devono senza indugio convocare l'assemblea per deliberare la ricostituzione del patrimonio minimo oppure la prosecuzione dell'attività in forma di associazione non riconosciuta.

**Art. 9** - Il patrimonio dell'Associazione è costituito dal complesso dei beni mobili ed immobili dei quali abbia la proprietà e diritti reali ed in particolare dalle elargizioni, eredità, legati e donazioni disposti a suo favore. L'Associazione trae le risorse economiche per il finanziamento delle proprie attività, oltre che dai frutti del suo patrimonio, dalle quote e contributi degli associati; da eredità, lasciti, legati e donazioni; dai contributi dello Stato, degli Enti locali, di altri Enti o Istituzioni Pubbliche e/o private, da Società private, da contributi dell'Unione Europea e di altri Organismi Internazionali; da rimborsi derivanti dallo svolgimento di servizi convenzionati nell'ambito dei fini statutarî; da entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali nonché da proventi di ogni attività compatibile con le finalità proprie delle Organizzazioni non lucrative di utilità sociale; da sottoscrizioni, manifestazioni ed altre iniziative ed attività di qualsiasi tipo e natura promosse o attuate dall'Associazione o da altri in suo favore. L'Associazione può acquistare beni mobili e beni immobili occorrenti allo svolgimento delle proprie attività.

**Art. 10** - Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno. Il Consiglio Direttivo provvede alla preventiva approvazione del rendiconto o bilancio di esercizio, redatto in conformità alla modulistica definita con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, che dovrà essere sottoposto all'Assemblea dei Soci entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio stesso o, qualora ricorrano motivate e particolari esigenze, entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio. Il Consiglio Direttivo provvede altresì alla preventiva approvazione del bilancio preventivo e del bilancio sociale. I rendiconti e i bilanci, i rendiconti delle raccolte fondi svolte nell'esercizio precedente devono essere depositati entro il 30 giugno di ogni anno nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

**Art. 11** - L'Associazione non potrà distribuire, neppure in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Organizzazione. Gli utili o avanzi di gestione devono essere reimpiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

#### **SOCI**

**Art. 12** – Possono essere soci dell'Associazione sia le persone fisiche, sia le associazioni di promozione sociale, sia altri Enti del Terzo Settore, purché il numero di questi ultimi non sia superiore al cinquanta per cento delle Associazioni di Promozione sociale. Il numero dei soci non può essere inferiore a sette persone fisiche o a tre associazioni di promozione sociale. APMARR garantisce a tutti i

Soci in ordine con il pagamento della quota associativa pari opportunità e piena partecipazione agli Organi sociali. APMARR esclude espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevede per gli associati, iscritti da almeno tre mesi nel sodalizio, il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione. Possono essere Soci le persone fisiche che si propongono di contribuire fattivamente al perseguimento degli scopi dell'Associazione.

I Soci si distinguono in:

- a) Juniores, persone che non hanno compiuto il 18° anno di età;
- b) Ordinari, persone o Enti del Terzo Settore che versano la quota associativa annuale;
- c) Sostenitori, hanno tutti i diritti, facoltà e privilegi del socio ordinario, ma versano una quota annua maggiore rispetto a quella fissata per il socio ordinario.

I soci inadempienti con il versamento della quota dell'anno in corso, non hanno diritto di voto attivo e passivo e, pertanto, non possono partecipare agli Organi sociali. Per i soci Juniores, il diritto di voto viene esercitato da chi ne ha la responsabilità genitoriale ai sensi dell'art. 320 c.c..

L'Assemblea dei Soci fissa annualmente l'entità della quota associativa per ciascuna delle categorie di Soci. Coloro che abbiano contribuito in modo rilevante al progresso della ricerca scientifica, al miglioramento dell'assistenza alle persone con malattia reumatologica cronica o rara, nonché al progresso dell'Associazione, sono nominati dall'Assemblea dei Soci, su proposta del Consiglio Direttivo, con la dizione "Soci Onorari", i quali non hanno l'obbligo di versare la quota associativa e non hanno diritto di voto attivo e passivo.

**Art. 13** - I nuovi aderenti devono manifestare esplicitamente, mediante la sottoscrizione di apposita domanda, la loro volontà di far parte dell'Associazione specificando la qualità di socio che intendono rivestire. In caso di minore età del nuovo aderente, la domanda dovrà essere sottoscritta da colui che ha la responsabilità genitoriale. Contestualmente alla domanda di iscrizione, deve essere versata la relativa quota associativa. Le domande di iscrizione pervengono alla Sede Nazionale la quale provvede alla registrazione del nuovo socio nell'apposito Libro dei Soci. La qualità di Socio si acquisisce, trascorso il termine di trenta giorni dalla data di ricezione della domanda di iscrizione. L'iscrizione può essere negata dal Consiglio Direttivo solo per gravi e motivate ragioni entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta. La qualità di Socio comporta, decorsi tre mesi dalla data di registrazione nel Libro dei Soci, il diritto di voto attivo e passivo nelle forme e con le modalità previste dallo Statuto e dal Regolamento. Il diritto di essere eletto alle cariche sociali (voto passivo) spetta solo ai Soci maggiorenni. Il socio che non ha versato la propria quota di iscrizione per l'anno solare in corso, non ha diritto di voto.

**Art. 14** - I Soci si impegnano al rispetto dello Statuto, del Regolamento e delle norme associative, a non operare in contrasto con gli interessi associativi, a non trarre dalla loro qualifica di Socio alcun beneficio personale. Si impegnano altresì nella diffusione della conoscenza e della condivisione delle questioni relative alle malattie reumatologiche croniche e rare e si adoperano affinché la pari dignità delle persone che ne sono affette sia riconosciuta e rispettata.

**Art. 15** - Le attività di volontariato sono prestate dal Socio a titolo spontaneo, personale e gratuito. L'attività di volontariato non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere soltanto rimborsate le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, entro limiti preventivamente

stabiliti in apposite regolamento emanate dal Consiglio Direttivo. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinate o autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'Associazione. In favore del Socio che presta attività di volontariato, dovrà essere stipulata una polizza che garantisca una adeguata copertura assicurativa, secondo quanto previsto dall'art. 18 del D.Lgs. 117/2017.

**Art. 16** - La qualifica di Socio non è temporanea e si perde per:

\* recesso, secondo quanto disposto dalla Legge;

\* espulsione, che viene deliberata nei casi previsti dal Regolamento dal Consiglio Direttivo, previo parere del Collegio dei Proviviri;

\* decesso.

**Art. 17** - Il Socio che abbia cessato per qualsiasi motivo di appartenere all'Associazione non può pretendere la restituzione delle quote associative versate, né avere alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione. La qualità di Socio non è trasmissibile.

### **ORGANI SOCIALI**

**Art. 18** - Gli Organi Sociali dell'Associazione sono:

1. l'Assemblea dei Soci;
2. il Consiglio Direttivo;
3. il Comitato Esecutivo;
4. il Presidente;
5. il Collegio dei Revisori dei Conti;
6. il Collegio dei Proviviri.

### **ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI**

**Art. 19** - L'Assemblea dei Soci è costituita da tutti i soci in regola con il pagamento della quota associativa e dai Soci Onorari.

**Art. 20** - L'Assemblea dei Soci è convocata dal Presidente e si riunisce in via ordinaria almeno una volta l'anno entro e non oltre centoventi giorni (centottanta giorni qualora ricorrano motivate e particolari esigenze) dalla fine dell'anno sociale e amministrativo. Essa è altresì convocata dal Presidente in via straordinaria ogni volta che il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno o quando ne venga fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli aventi diritto definiti all'articolo precedente del presente Statuto.

Il luogo di convocazione dell'Assemblea può essere stabilito in un comune differente da quello della sede sociale, purché nel territorio italiano.

L'avviso di convocazione, contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare, oltre che l'eventuale indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza in caso di seconda convocazione, deve essere pubblicato almeno 15 giorni prima dalla data prevista sul sito dell'Associazione [www.apmar.it](http://www.apmar.it).

**Art. 21** - L'Assemblea dei Soci ordinaria è valida in prima convocazione quando sono presenti almeno la metà più uno dei Soci con diritto di voto, mentre in seconda convocazione, da tenersi il giorno successivo, qualunque sia il numero dei presenti. L'Assemblea dei Soci straordinaria è ritenuta valida se vi partecipano, in prima convocazione, almeno due terzi degli aventi diritto; in seconda convocazione invece qualunque sia il numero dei Soci con diritto di voto.

Ciascun associato ha diritto a un voto.

**Art. 22** - L'Assemblea dei Soci è l'Organo sovrano dell'Associazione:

a. per ogni mandato, di norma ogni tre anni, elegge, previa verifica della insussistenza delle cause di ineleggibilità e/o di decadenza di cui all'art. 2382 del

codice civile, il Presidente, il Consiglio Direttivo, il Collegio dei Sindaci, ed il Collegio dei Proviviri, sulla base delle candidature presentate nei modi stabiliti dal Regolamento;

b. delibera le modifiche allo Statuto e/o Regolamento proposte dal Consiglio Direttivo;

c. delibera sulla relazione di attività predisposta dal Consiglio Direttivo relativa all'esercizio associativo precedente;

d. delibera sul rendiconto di esercizio e sul bilancio preventivo, predisposti Consiglio Direttivo;

e. su proposta del Consiglio Direttivo, nomina i Soci Onorari;

f. delibera in merito alla proposta del Consiglio Direttivo riguardante l'espulsione o la cessazione dalla carica di un Consigliere o altro Socio ricoprente carica sociale;

g. stabilisce la quota associativa annuale su proposta del Consiglio Direttivo;

h. ratifica gli atti emanati dal Consiglio Direttivo, su questioni non previste dallo Statuto e dal Regolamento;

i. delibera su ogni altro argomento ad essa sottoposto dal Consiglio Direttivo o ad essa demandato per Legge o per Statuto;

j. delibera modifiche e/o integrazioni dei criteri per l'ammissione di nuovi Soci;

k. approva i verbali delle proprie sedute;

l. delibera e ratifica l'operato del Consiglio Direttivo che in caso di urgenza e/o di pericolo, ha dovuto prendere decisioni spettanti all'Assemblea dei Soci, circa i requisiti di urgenza e/o di pericolo, nonché la legittimità dell'operazione ed il merito della stessa.

### **CONSIGLIO DIRETTIVO**

**Art. 23** - Il Consiglio Direttivo si compone di massimo 8 elementi, preventivamente candidatisi secondo le modalità definite nel Regolamento, e dura in carica tre anni. Non può essere di numero dispari e deve garantire la massima rappresentatività nazionale. È eletto dall'Assemblea dei Soci.

Il Consiglio Direttivo è l'organo di indirizzo e di governo, vigila sull'andamento della Associazione assicurando il rispetto della Legge, dello Statuto, del Regolamento e delle deliberazioni dell'Assemblea dei Soci, garantendo che si operi in modo organico e coeso per la realizzazione delle finalità associative.

Il Consiglio Direttivo ha i seguenti compiti:

a. nomina tra i Consiglieri, un Vicepresidente;

b. formula ogni anno il programma generale di attività annuale dell'Associazione, e ogni tre anni il programma di attività triennale dell'Associazione;

c. provvede all'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione;

d. approva il bilancio preventivo e il rendiconto di esercizio da sottoporre unitamente alla relazione del Collegio dei Revisori dei Conti all'approvazione dell'Assemblea dei Soci;

e. nomina il Tesoriere e ne fissa le funzioni e le deleghe. L'incarico di Tesoriere può essere anche ricoperto da un Socio non Consigliere;

f. per gravi motivi sospende il Socio dalla carica sociale rivestita o delibera la non ammissione o la decadenza dalla stessa secondo quanto previsto nel Regolamento associativo;

g. nel caso di ricorrenza di gravi motivi di cui al Regolamento associativo delibera l'espulsione dalla Associazione di aderenti;

h. elabora le proposte di modifica allo Statuto e/o al Regolamento;

i. emana norme esplicative, interpretative e attuative di Statuto e Regolamento ed atti, non in contrasto con lo Statuto, aventi portata generale;

- j. nomina i componenti del Comitato Scientifico;
- k. ratifica le deliberazioni adottate in via d'urgenza dal Presidente in materie di competenza del Consiglio Direttivo;
- l. delibera su impegni di spesa di importi particolarmente importanti meglio stabiliti nel Regolamento;
- m. delibera le eventuali costituzioni di Commissioni o Gruppi per Patologie fissandone le funzioni, le competenze, le responsabilità e i compiti;
- n. delibera su tutto quanta non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea dei Soci.

In caso di urgenza e/o di pericolo, il Consiglio Direttivo può prendere delle decisioni spettanti all'Assemblea dei Soci; in tal caso è necessario il parere conforme del Collegio dei Revisori dei Conti che accerti che ricorrono i requisiti di urgenza e/o di pericolo, nonché la legittimità dell'operazione ed il merito della stessa.

Se viene meno la maggioranza degli componenti il Consiglio Direttivo nominati dall'Assemblea, quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti.

#### **IL COMITATO ESECUTIVO**

**Art. 23 bis** – Il Consiglio Direttivo può nominare tra i suoi membri un Comitato esecutivo, fissando il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega; può sempre impartire direttive agli organi delegati e avocare a sé operazioni rientranti nella delega.

Non sono delegabili le materie elencate nell'articolo 2381, comma 4, del codice civile.

Il Comitato Esecutivo, se nominato, è composto da tre membri, tra i quali, necessariamente, il Presidente dell'Associazione, che assume anche la carica di Presidente del Comitato Esecutivo, ed il Vicepresidente, mentre il terzo membro viene nominato dal Consiglio Direttivo fra i suoi componenti.

Gli organi delegati curano che l'assetto organizzativo, amministrativo e contabile sia adeguato alla natura e alle dimensioni dell'ente e riferiscono al consiglio direttivo e all'organo di controllo, con la periodicità fissata dallo statuto e in ogni caso almeno ogni sei mesi, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dall'Ente.

Il Comitato Esecutivo è convocato e presieduto dal Presidente, che stabilisce l'ordine del giorno, tenuto anche conto degli argomenti proposti dai singoli componenti.

Le modalità di convocazione e di funzionamento sono stabilite dal Comitato Esecutivo all'inizio di ogni mandato.

Le riunioni del Comitato Esecutivo sono valide quando siano presenti, o intervengano anche mediante collegamento telefonico, la metà più uno dei suoi componenti; inoltre le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei voti dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Il Comitato Esecutivo collabora con il Presidente nell'attuazione degli indirizzi generali impartiti dal Consiglio Direttivo.

Ai componenti il Comitato Esecutivo può essere attribuito, se previsto all'atto della nomina, un compenso individuale proporzionato all'attività svolta, alle responsabilità assunte ed alle specifiche competenze e, comunque, non superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni.

#### **PRESIDENTE**

**Art. 24** - Il Presidente è eletto direttamente dall'Assemblea dei Soci dura in carica tre anni. Il Presidente ha i seguenti compiti, poteri e responsabilità:

- a. è titolare della legale rappresentanza dell'Associazione e della firma sociale;
- b. convoca e presiede l'Assemblea ordinaria e straordinaria dei Soci, vigila affinché siano osservate le norme statutarie e regolamentari;
- c. sovrintende alle attività dell'Associazione ed all'esecuzione delle delibere degli Organi Statutari;
- d. in caso di obiettiva e documentata urgenza, può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo riferendo allo stesso tempestivamente e in ogni caso nella riunione immediatamente successiva, e convocando con urgenza il Consiglio Direttivo;
- e. in qualità di Datore di lavoro, assume e licenzia personale dipendente rispettando le relative norme contrattuali, fissa mansioni e compensi. Ha facoltà di comminare ai dipendenti provvedimenti sanzionatori per motivi disciplinari senza che gli stessi possano ricorrere al Consiglio Direttivo o all'Assemblea dei Soci. Relativamente al D.Lgs 81/2008 si attiene agli obblighi previsti in ordine alla sicurezza e alla salute dei lavoratori. In relazione al D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 si attiene a quanto in esso stabilito circa i diritti del singolo Socio relativamente al trattamento, la raccolta, l'elaborazione, il raffronto, la cancellazione, la modificazione, la comunicazione o la diffusione dei dati personali;
- f. delibera spese in nome e per conto dell'Associazione al di fuori di quanto stabilito dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo, per un importo massimo per operazione periodicamente previsto dal Consiglio Direttivo;
- g. autorizza, sentito il Consiglio Direttivo, l'apertura e la chiusura di conti correnti postali e bancari;
- h. convoca e presiede il Consiglio Direttivo;
- i. delibera su tutte le questioni che per Legge o per Statuto non siano di competenza dell'Assemblea dei Socio o del Consiglio Direttivo;
- j. adisce, se del caso, l'Autorità Giudiziaria.

Il Presidente, in caso di sua assenza o impedimento e per funzioni specifiche, è sostituito dal Vicepresidente in tutti i suoi poteri. Nel mandato successivo a quello in cui ha ricoperto la carica di Presidente Nazionale, egli può rivestire la qualifica di "Past President" con funzioni di affiancamento del nuovo Presidente onde garantire continuità di gestione. In tale veste ha facoltà di partecipare alle riunioni di Consiglio Direttivo senza diritto di voto, ricevendo a tale scopo gli avvisi di convocazione delle riunioni di Consiglio Direttivo ed i relativi verbali.

Al Presidente può essere attribuito, se previsto dall'Assemblea all'atto della nomina, un compenso proporzionato all'attività svolta, alle responsabilità assunte ed alle specifiche competenze e, comunque, non superiore a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni.

#### **VICEPRESIDENTE**

**Art. 25** - APMARR prevede la nomina di un vicepresidente, in occasione della prima riunione successiva all'Assemblea dei Soci elettiva, fra i componenti del Consiglio Direttivo. Il Vicepresidente sostituisce in ogni incarico e funzione il Presidente, in caso di sua assenza o impedimento a qualsiasi titolo.

#### **COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI**

**Art. 26** – L'assemblea dei soci può nominare l'Organo di controllo cui affidare l'incarico di vigilanza sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo

corretto funzionamento.

Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro.

Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile. I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7, 8 e 9, del Decreto legislativo n. 11/2017 ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del citato decreto. Il bilancio sociale da' atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

La nomina dell'Organo di Controllo, anche monocratico, è obbligatoria qualora siano superati per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti:

- a) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 110.000,00 euro;
- b) ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: 220.000,00 euro;
- c) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 5 unità.

L'obbligo di cui al comma 2 cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati.

La nomina del revisore legale dei conti è altresì obbligatoria quando siano stati superati per due esercizi consecutivi due dei limiti indicati nel primo comma dell'art. 31 del D.Lgs. 117/2017 o quando siano costituiti patrimoni destinati ai sensi dell'articolo 10 dello stesso decreto.

All'atto della nomina, l'Assemblea stabilirà se nominare un organo di controllo monocratico o collegiale. In caso si optasse per la nomina di un Organo di controllo collegiale, esso sarà costituito da tre membri effettivi e da due supplenti.

La carica di componente dell'Organo di controllo è incompatibile con qualsiasi altra carica statutaria all'interno dell'Associazione.

Essi restano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Ai componenti l'Organo di controllo spettano i compensi, determinati dall'Assemblea all'atto della nomina, proporzionati all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze o comunque non superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni.

**Art. 27** – l'Organo di Controllo:

- a. elegge, se collegiale, al suo interno un Presidente tra gli iscritti nell'Elenco dei Revisori legali dei conti;
- b. verifica le scritture contabili e l'andamento amministrativo dell'Associazione;
- c. esamina ed esprime parere sul bilancio preventivo e sul rendiconto di esercizio;
- d. ha facoltà di partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni di Consiglio Direttivo Nazionale, di cui riceve le convocazioni ed i relativi verbali;
- e. nei casi di necessità e/o di urgenza e/o di pericolo di cui all'art. 23 del presente statuto, fornisce il proprio parere vincolante ad accertare che ricorrano i presupposti di necessità, urgenza, pericolo, nonché la legittimità dell'operazione ed

il merito della stessa;

f. mantiene aggiornati e custodisce i propri registri.

#### **COLLEGIO DEI PROBIVIRI**

**Art. 28** - Il Collegio dei Probiviri è Organo di garanzia di giurisdizione interna, esso è composto da tre membri effettivi più due supplenti eletti dall'Assemblea dei Soci. I Probiviri restano in carica tre anni e sono rieleggibili. La carica di componente del Collegio dei Probiviri è incompatibile con qualsiasi altra carica all'interno dell'Associazione.

**Art. 29** - Il Collegio dei Probiviri ha i seguenti compiti:

- a. esprime parere non vincolante, nei casi previsti dallo Statuto e dal Regolamento;
- b. esprime parere su ogni altro argomento ad esso sottoposto dal Consiglio Direttivo;
- c. il parere del Collegio dei Probiviri, è pronunciato per iscritto e sinteticamente motivate, dovrà essere reso noto entro il termine di 30 giorni dalla data di ricezione della richiesta ed in ogni caso andrà comunicato al Consiglio Direttivo.

**Art. 30** - APMARR prevede la composizione di un Comitato Scientifico composto da medici, ricercatori e operatori professionali, consulenti dell'Associazione in tema di ricerca ed informazione scientifica, nonché di assistenza sanitaria e socio-sanitaria. I componenti sono individuati dal Consiglio Direttivo Nazionale. Assolve i compiti ad esso affidati dal Consiglio Direttivo attraverso il Presidente. Le funzioni e l'attività del Comitato Scientifico possono essere disciplinate da un regolamento.

**Art. 31** - Per quanto non previsto espressamente dal presente Statuto, si rimanda al Codice del Terzo Settore (Decreto Legislativo 117/2017), al Codice Civile ed alle leggi speciali in materia. Per eventuali controversie, il Foro competente è quello di Lecce, ovvero quello della città in cui ha la sede legale l'Associazione, salvo i casi di competenza inderogabile.

F.TO: ANTONELLA CELANO - GIGINO ROLLO NOTAIO (impronta del sigillo)